

Regolamento per l'istituzione dell'Elenco fornitori di VeGAL

Allegato A Delibera del CdA di VeGAL n.8 del 26.2.2025

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'elenco di operatori economici di VeGAL (denominato "Elenco fornitori"), per l'affidamento di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il presente Regolamento intende configurare l'elenco degli operatori economici quale strumento idoneo a garantire l'applicazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione come richiamati nella comunicazione interpretativa della commissione europea del 23.06.2006 e dal codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023, art. 48, comma 1 – che rinvia ai principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice – e art. 49, comma 1) ed assicurare, altresì, la pubblicità dell'attività negoziale di VeGAL.

L'Elenco fornitori verrà utilizzato per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e/o servizi e/o lavori necessari allo svolgimento dell'attività di VeGAL in conformità ed ai sensi di quanto disposto dall'artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 2 – Pubblicità dell'istituzione dell'Elenco e suo aggiornamento

L'avviso di formazione dell'Elenco fornitori è **pubblicato sul sito web di VeGAL**.

L'Elenco dei fornitori è **aperto** e in costante aggiornamento, nonché periodicamente pubblicizzato tramite ulteriori avvisi laddove ritenuto opportuno da VeGAL.

Le modalità di rinnovo dell'iscrizione sono riportate sul sito web del committente.

L'Elenco fornitori di VeGAL è istituito presso l'Ufficio di Amministrazione di VeGAL.

Art. 3 – Modalità di iscrizione all'Elenco

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate a VeGAL a mezzo p.e.c. all'indirizzo: vegal@pec.it secondo il facsimile riportato nell'Allegato 1.

L'operatore economico si impegna a comunicare la variazione dei dati contenuti nella domanda presentata e nei documenti allegati (secondo il facsimile Allegato 2).

Art. 4 – Durata di iscrizione all'elenco

L'iscrizione decorre dalla data di ricezione da parte di VeGAL della domanda completa di tutta la documentazione richiesta e vale **tre anni (2025-2026-2027)**.

L'operatore si impegna, entro il 31.12.2027, a richiedere il rinnovo della sua iscrizione con le modalità indicate nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

Se la richiesta di rinnovo non avverrà entro il termine di scadenza nei modi e nei termini stabiliti, l'operatore economico verrà sospeso dall'Elenco e se in un futuro vorrà iscriversi potrà sempre farlo, ma la data di iscrizione sarà la data di ricezione della nuova richiesta di iscrizione all'Elenco.

Nel caso di esito negativo di qualsiasi verifica o di emersione di vicende rilevanti incidenti sull'affidabilità professionale, l'operatore economico potrà essere cancellato da tale elenco.

Art. 5 – Ordine di iscrizione all'Elenco

Gli operatori economici verranno iscritti nell'Elenco in **ordine cronologico di presentazione della domanda**.

La presentazione del rinnovo della domanda di iscrizione, entro la scadenza del termine triennale di validità di quella precedente, non comporta variazione dell'ordine di iscrizione.

Art. 6 – Controlli a campione

VeGAL effettuerà controlli a campione sul possesso dei requisiti dichiarati al momento della richiesta di iscrizione o delle successive conferme al termine del triennio.

VeGAL potrà altresì escludere dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o mala fede nell'esercizio della loro attività professionale.

Art. 7 – Ambiti e categorie dell'Elenco fornitori di VeGAL

L'Elenco dei fornitori è suddiviso nelle categorie merceologiche indicate nell'Allegato 1.

Gli ambiti e le categorie merceologiche in cui è suddiviso l'Elenco dei fornitori possono essere aggiornati, previa pubblicazione di avviso sul sito web di VeGAL.

Art. 8 – Poteri di autonomia organizzativa di VeGAL

L'iscrizione nell'Elenco fornitori non vincola VeGAL, la quale si riserva la facoltà di individuare altre imprese da invitare nel caso in cui sussistano ragioni di necessità, di funzionalità dei beni e/o dei servizi da acquisire e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della fornitura o qualora in un ambito/categoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente a garantire un'effettiva concorrenzialità.

Art. 9 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del codice civile e del D.Lgs. n. 36/2023.